

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 1951

(102ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 1615) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	1031, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039
BORROMEO, relatore		1030, 1031, 1037, 1038
FERRARI		1030, 1035, 1037, 1039
PRIOLO		1031, 1035, 1036, 1038
VOCCOLI		1031, 1032
TOMMASINI		1032, 1033
CESCHI		1033, 1034, 1039
TISSI		1034
MASSINI		1034, 1035
CANEVARI		1036, 1037
GENCO		1037, 1038
MARTINI		1039
TOSELLI		1039
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i trasporti		1040

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (N. 1459):

PRESIDENTE	Pag.	1025
ROMANO Domenico, relatore		1024, 1025, 1026, 1027, 1028
BUIZZA		1024, 1025
TROIANO		1025, 1026
TOSELLI		1026
CANEVARI		1027
GENCO		1027
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici		1027
TOMMASINI		1028
MARTINI		1028

(Seguito della discussione e dichiarazione di ritiro)

« Trattamento per gli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 867):

PRESIDENTE	1030
MASSINI	1029

Sul disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministero dei trasporti a concedere acconti per i lavori di completamento della ferrovia Bari-Barletta in esecuzione della legge 21 novembre 1950, n. 1016 » (N. 1568):

PRESIDENTE	1041
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i trasporti	1040

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Genco, Mancini, Martini, Massini, Meacci, Panetti, Priolo,

Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Intervengono altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista.

PRIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (N. 1459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra ».

Ricordo che nella passata riunione fu approvato l'articolo 14 del disegno di legge, dopodiché la discussione fu rinviata alla presente riunione, per discutere i numerosi articoli aggiuntivi proposti dal relatore.

Il primo di essi, che prende ovviamente il numero di articolo 15, è del seguente tenore:

CAPO II.

ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Art. 15.

Intervento del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti non siano in grado, per ragioni tecnico-finanziarie, di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni inerenti all'attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dell'interno, può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, in relazione alle necessità di ciascun Comune, e con tutte le facoltà al medesimo attribuite dalla presente legge. In tal caso la spesa occorrente è antici-

pata dallo Stato, salvo ricupero verso il Comune in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti solo in casi eccezionali, previo concerto col Ministero del tesoro.

Ove si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti il ricupero è limitato alla metà della spesa.

Sono escluse dal ricupero previsto nel primo comma le opere pubbliche comunali distrutte da eventi bellici, al cui ripristino lo Stato sia tenuto a norma dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se le opere stesse, in base alle previsioni del piano di ricostruzione, debbano essere eseguite in sede diversa da quella originaria.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Fino ad ora il disegno di legge ha dettato le norme riguardanti i piani di ricostruzione. Con questo articolo e con i seguenti da me proposti si precisano le modalità per l'attuazione dei piani stessi. Devo ricordare in particolare che la prima parte di questo articolo riproduce l'articolo 11 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

BUIZZA. Vorrei proporre un emendamento, e cioè, al terzo comma, ove si parla di Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, alle parole: « il recupero è limitato alla metà della spesa » sostituire le parole: « la spesa è a carico dello Stato ». Si tratta infatti di Comuni che si trovano in condizioni finanziarie poco floride, per i quali anche la metà dell'onere costituirebbe un peso eccessivo. È vero che anche la legge del 25 giugno 1949, n. 409, stabilisce all'articolo 11 che la metà della spesa è a carico del Comune, però, secondo me, con tale disposizione tali Comuni non potranno mai attuare il piano di ricostruzione. Per chi, poi, si preoccupasse dell'eccessivo onere che potrebbe derivarne per lo Stato, devo fare rilevare che si tratta di pochissimi Comuni, i quali, del resto, hanno bisogno di riparazioni limitate: riattare qualche strada, fare qualche allineamento. Mi sembra, perciò, che l'onere per lo Stato sarebbe molto limi-

tato, mentre, d'altra parte, l'approvazione del mio emendamento investirebbe una importanza notevole per i bilanci comunali.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Buizza interessa pochissimi Comuni. Gli faccio osservare che già il disposto del disegno di legge prevede la restituzione della somma in trenta anni e senza interessi. Si tratta quindi di un onere molto lieve e che può essere facilmente sopportato dai bilanci comunali. D'altra parte, se accogliessimo l'emendamento Buizza dovremmo interpellare la Commissione finanze e tesoro, il che ritarderebbe ulteriormente l'entrata in vigore di questo provvedimento. Pregherei quindi il collega Buizza di ritirare il suo emendamento.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Non vedo la necessità di correggere questo disposto, dal momento che ripete una norma di una legge recentissima, quella, cioè, come ho già detto, del 25 giugno 1949, n. 409, riguardante la ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. Tale disposto non ha dato luogo ad alcun rilievo. Pregherei pertanto il senatore Buizza di voler ritirare il suo emendamento.

BUIZZA. Poichè mi è stato fatto presente che l'accoglimento del mio emendamento importerebbe un ritardo nell'approvazione della legge, in quanto dovrebbe essere chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre come articolo aggiuntivo, il relatore propone il seguente:

Art. 16.

Lavori in concessione.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa di annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratifi-

cato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, non può essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Devo soltanto fare presente che questo articolo non è altro che la riproduzione dell'articolo 12 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come ulteriore articolo aggiuntivo il relatore propone il seguente:

Art. 17.

Facoltà di espropriare e rivendere le aree.

Per gli abitati maggiormente disastriati inclusi negli elenchi previsti dall'articolo 2 della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può autorizzare le amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree destinate a costruzione e ricostruzione di edifici, in una o più zone determinate dal piano di ricostruzione, quando ciò sia giustificato da imprescindibili necessità inerenti all'attuazione del piano medesimo.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonchè, ove il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti, dal relativo schema di disciplinare, giustificando in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta.

La disposizione di cui al presente articolo ha efficacia sino al 31 dicembre 1955.

TROIANO. Devo fare rilevare che questo articolo modifica totalmente la procedura prevista nel decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154, secondo la quale che il Genio civile avrebbe dovuto procedere all'esproprio e poi

rivendere le aree. Ora invece al Genio civile si sostituisce il Comune. Non vedo la ragione di tale mutamento della procedura.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Devo fare anzitutto rilevare che questo articolo costituisce il punto essenziale di modifica delle norme che riguardano i piani di ricostruzione. Infatti il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 271, prevedeva una procedura farraginosa; infatti, il Genio civile preparava gli elenchi delle aree necessarie per la ricostruzione degli aggregati urbani; l'elenco veniva poi pubblicato ed esposto nell'albo del municipio e gli interessati potevano fare opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. Qualora le aree appartenessero a più condomini era prevista una procedura per regolare questo caso. Se qualcuno si opponeva, l'ingegnere-capo del Genio civile decideva. Quindi questo ingegnere-capo aveva poteri, diciamo, dittatoriali, perchè di sua iniziativa poteva espropriare o no e le sue decisioni non erano soggette a gravame. Questa procedura così farraginosa non ebbe però attuazione, perchè i cittadini non avevano quella garanzia che oggi la Costituzione prescrive, garanzia che non deve essere nè limitata nè soppressa. Inoltre, quando l'ingegnere-capo del Genio civile aveva espropriato le zone, non sapeva che fare. Ne derivava un onere enorme per lo Stato senza nessuna pratica utilità. Allora intervenne il decreto legislativo del 17 aprile 1948, che istituì una seconda procedura; cioè diede ai Comuni la facoltà di chiedere di poter espropriare determinate aree che servivano per i piani di ricostruzione, restando però a carico dello Stato il compimento di opere pubbliche, come sgombero di macerie, strade, ecc. Questa seconda procedura ha avuto fortuna e pertanto è stata riportata in questo articolo. Questa è la ragione della formulazione dell'articolo 17. Se l'onorevole Troiano ha degli elementi per dimostrare che il primo sistema era migliore del secondo, nessuna difficoltà da parte mia per modificare il testo dell'articolo 17 da me proposto. Però, siccome il primo sistema, da quanto mi risulta, non ha avuto fortuna, io credo di poter insistere perchè l'articolo 17 sia approvato così come è stato da me formulato.

TOSELLI. Le modificazioni introdotte dal relatore all'articolo 17, sono quanto mai oppor-

tune, perchè il più competente a stabilire la zona da ricostruire e le modalità della ricostruzione è il Comune. Quindi l'aver riconosciuto al Comune questa facoltà è un passo avanti che si fa nella legge verso l'autonomia comunale. Non è possibile che il Genio civile che è un organo di carattere centrale abbia tutti gli elementi necessari per giudicare. Ritengo perciò che la Commissione opererebbe saggiamente approvando l'articolo 17 come proposto dal relatore.

TROIANO. In questo caso la questione è diversa. Si è detto che per le distruzioni dovute alla guerra è necessario agire tempestivamente, snellendo i procedimenti per arrivare al più presto alla ricostruzione dei fabbricati. Per giungere a questo, prima di tutto bisogna espropriare, perchè alcuni proprietari può darsi che non siano in condizioni di fabbricare ed allora bisogna dare ad altri la possibilità di farlo. Date queste circostanze non era un male che l'incarico fosse affidato al Genio civile e che all'ingegnere-capo fossero concesse quelle facoltà che il relatore ha voluto chiamare « quasi dittatoriali ».

Se non si è giunti a nessun risultato pratico, la ragione non sta nella complessità della procedura bensì nel fatto che non sono stati stanziati i fondi necessari. Allora, per scaricarsi di queste responsabilità, si sono fatte varie leggi, a cominciare da quella del 1945, leggi che in apparenza volevano dare l'autonomia ai Comuni e in realtà ostacolavano il primo proposito, di agevolare la ricostruzione, che naturalmente andava a favore dei Comuni. Infatti il termine per la pubblicazione è stato portato da 15 giorni a 30, poi si è fatto intervenire il Prefetto, poi i Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'interno, poi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, poi il Consiglio di Stato. Insomma si è reso impossibile, o quasi, portare a compimento una qualsiasi pratica.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Quel che dice il collega Troiano è inesatto. Premetto che non si introduce alcun sistema nuovo, ma semplicemente si riconferma quello della legge n. 740. L'intervento dei vari Ministeri, che l'onorevole Troiano lamenta, è necessario per dare ai Comuni la facoltà di espropriare e rivendere le aree.

L'unica innovazione è quella del divieto di retrocedere le aree ai proprietari, consentito col decreto-legge 8 febbraio 1923, in base al quale l'espropriante può rinunciare alla zona espropriata quando i proprietari si obbligano essi a dare alle zone stesse la prevista nuova destinazione, e presentino sufficienti garanzie.

CANEVARI. Ritengo, però, che le pratiche necessarie per ottenere il concerto del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato saranno lunghissime; Nessun Comune riuscirà, in pratica, ad ottenere questa autorizzazione. Se la legge precedente consentiva ai Comuni di ottenere la delega direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, anzi dal Genio civile, non vedo perchè si debba introdurre questa nuova procedura così farraginoso.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Il Comune non aveva nessuna delega con il primo sistema, quello della legge 10 aprile 1947, n. 261. Si trattava di una procedura lunghissima che non ha potuto avere applicazione, tanto che è stata innovata con il sistema della legge n. 740, molto più semplice.

CANEVARI. Occorre snellire anche la procedura nuova.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Non è nuova, è quella della legge n. 740.

CANEVARI. Ma poichè stiamo facendo una legge nuova, possiamo modificare il sistema precedente e renderlo più efficace. Comprendo che sia necessario il previo accordo con il Ministero dell'interno, perchè è da questo che dipendono i Comuni, ma non vedo la necessità di chiedere il parere di tanti altri organi, per cui occorrerebbero dei mesi, se non degli anni.

GENCO. Ritengo che la facoltà di decidere debba essere affidata ai Comuni, in quanto il Genio civile ha già troppe mansioni da espletare, mentre i suoi organici non sono neanche al completo, tanto che le pratiche che vanno al Genio civile, come ognuno di noi sa per dolorosa esperienza, vi giacciono per un tempo infinito.

Allora domando al relatore se non sia il caso di concedere questa facoltà ai Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici,

previo parere del Comitato tecnico presso il Provveditorato alle opere pubbliche, escludendo il parere del Consiglio di Stato e l'intervento del Genio civile.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Il sistema che io propongo, che, ripeto, è quello della legge n. 740, mi sembra offrire maggiori garanzie.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

GENCO. Propongo formalmente di sostituire alle parole: « il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato », le altre: « il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Comitato tecnico presso il Provveditorato alle opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Genco, di cui è stata data testè lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17, come proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre come articolo aggiuntivo, il relatore propone il seguente:

Art. 18.

Aree escluse dall'espropriazione.

Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso la procedura già iniziata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati entrambi con la legge 28 luglio 1950, n. 834.

Sono, inoltre, escluse le aree riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato, e di case popolari a cura degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati

dello Stato e degli Enti che provvedono alla costruzione di alloggi col contributo dello Stato a termini dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

TOMMASINI. Desidero un chiarimento dall'onorevole relatore riguardo all'esclusione dalla espropriazione delle zone che sono riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto, di case popolari e di case dell'I.N.C.I.S. Mi preoccupa il fatto che, se si è già progettata la costruzione di queste case, dato il divieto di espropriazione, si possa ledere il desiderio del Comune di realizzare un piano organico per la ricostruzione. In sostanza, l'esclusione di queste aree dall'esproprio non mi sembra opportuna.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Non dobbiamo perdere di vista lo scopo del disegno di legge. Il Comune chiede la espropriazione per rivendere le aree e agevolare così la ricostruzione. Poichè nei Comuni, nonostante le provvidenze per i danni di guerra, gli alloggi non vengono ricostruiti dai privati in modo sufficiente perchè tutti i senza tetto possano ottenere una casa, lo Stato, attraverso il Ministero dei lavori pubblici, provvede esso direttamente a costruire case per i senza tetto.

Al Comune non deve quindi esser concesso di rivendere le aree destinate a tale scopo, che è di utilità pubblica: esse devono essere riservate a quel particolare fine. Quindi mi pare che l'eccezione del collega Tommasini non abbia fondamento.

MARTINI. Dall'esproprio sono escluse le aree riservate alla costruzione di case dell'I.N.C.I.S., di case popolari e di case per i senza tetto. A me pare però che dovrebbero essere escluse anche le aree destinate alla costruzione delle case Fanfani.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Secondo la legge, le aree per la costruzione di alloggi per i lavoratori, previste dal piano Fanfani, devono essere fornite dal Comune. Quindi non rientrano in questo caso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre come articolo aggiuntivo, il relatore propone il seguente:

Art. 19.

- Aumento della superficie della zona di espansione.

Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei modi e per gli scopi di cui all'articolo 17 sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune deve comprovare che, nel determinare le zone indicate all'articolo 3, lettera *d*), della presente legge, si è tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.

Qualora la domanda di autorizzazione sia presentata dopo l'approvazione del piano, il Comune deve sottoporre all'approvazione del Ministero per i lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui all'articolo 17 — secondo comma — anche la variante necessaria per l'aumento della superficie delle zone di cui al suddetto articolo 3, lettera *d*). A tale variante si applica l'articolo 10, comma secondo, della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore propone ancora di aggiungere il seguente articolo:

Art. 20.

Occupazione di urgenza delle aree espropriate.

Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.

Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell'indennità spettante ai proprietari si applica il precedente articolo 9.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come ultimo articolo aggiuntivo, il relatore propone infine il seguente:

Art. 21.

Agevolazioni fiscali.

Gli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecario.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che era rimasto in sospenso l'articolo primo, la cui approvazione era stata rimandata alla fine degli articoli. Ne do nuovamente lettura:

Art. 1.

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154, modificato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui agli articoli 2 a 12 della presente legge.

Il relatore proponeva di sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Disposizione generale.

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 1º marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 lu-

glio 1950, n. 834) nonchè nella legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3 (*sub 72-quinquies*, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º comma; *72-sexies* e *72-septies*) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonchè dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e dichiarazione di ritiro del disegno di legge di iniziativa dei senatori Massini ed altri: « Trattamento per gli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 867) e discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Pierantozzi: « Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 1615) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due disegni di legge che riguardano lo stesso argomento. Del primo, di iniziativa dei senatori Massini ed altri, « Trattamento per gli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici », è stata già iniziata da tempo la discussione nella nostra Commissione; il secondo, dei deputati Cappugi e Pierantozzi, « Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici », è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

MASSINI. Anche a nome degli altri colleghi proponenti, dichiaro di ritirare il disegno di legge da noi presentato per associarci a quello

di iniziativa dei deputati Cappugi e Pierantozzi.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione testè fatta dal senatore Massini avvertendo che di tale dichiarazione dovrà essere data comunicazione in Assemblea.

Apro quindi la discussione generale sul disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Pierantozzi. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, relatore. Onorevoli colleghi, per dovere di coscienza sono costretto a dichiarare che sono contrario alla approvazione di questo disegno di legge, e ciò per due ordini di motivi, uno di ordine politico ed uno di ordine giuridico. Il motivo di ordine giuridico è il seguente (e non credo che alcuno possa facilmente contrastarlo): noi ci troviamo di fronte ad una proposta di sistemazione di lavoratori che non avevano diritto a che fossero loro riconosciuti certi determinati benefici. Non vi era da parte loro la legittima aspettativa per poter chiedere legalmente una sistemazione. Non ritengo di dovermi dilungare su questo motivo di ordine legale, che da tutti può essere immediatamente afferrato. Quello in esame è un provvedimento di carattere eccezionale, di clemenza...

FERRARI. Di giustizia, non di clemenza.

BORROMEO, relatore. Diciamo pure di equità. Però, quando io leggo nel disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Pierantozzi, al primo articolo: « Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 ed al terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, numero 1488, si applicano, limitatamente alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche al personale non di ruolo, licenziato per motivi politici, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente al licenziamento stesso », io noto non poco stridore. Esso rappresenta una ingiustizia, già e solo in quanto si prende un provvedimento limitandolo ad una sola Amministrazione dello Stato.

Ma vi è qualche cosa di più. Si afferma che costoro avrebbero prestato un periodo di ser-

vizio che sarebbe stato sufficiente per il passaggio in ruolo. Sarebbe stato sufficiente, ma non avrebbe determinato — faccio notare — senz'altro il passaggio in ruolo. Ora, in forza di una disposizione di legge emanata posteriormente al provvedimento stesso, si vengono a reimmettere nell'Amministrazione questi avventizi. Io mi domando se si può denunciare in modo più chiaro ed evidente un provvedimento che per ragioni politiche mi ricorda altri tempi. Noi tutti abbiamo partecipato alle pubbliche Amministrazioni ed io stesso ho fatto parte di talune commissioni, incaricate di riesaminare posizioni acquisite durante il ventennio. Tutti noi siamo stati costretti a revocare provvedimenti di favore politico che erano stati applicati nel ventennio a beneficio di determinate persone. Io ho sempre inesorabilmente annullato tali provvedimenti di favore dovuti a ragioni politiche, favori che hanno permesso un acceleramento di carriera a coloro che avevano ben meritato nel regime fascista.

Nel secondo comma dell'articolo 1, per giustificare tale provvedimento si dice che tuttavia la corresponsione al predetto personale dello stipendio o della pensione e delle altre competenze ed indennità accessorie decorrerà dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo seguente. Evidentemente si ha timore che una applicazione integrale dei diritti da riconoscersi a questi avventizi, per le ragioni che ho detto, tocchi dei limiti economici eccessivi. Anche per questo motivo all'articolo 2 si dice che potranno godere dei benefici gli interessati che ne facciano richiesta entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge.

Mi sono domandato francamente più volte in questi lunghi mesi che sono trascorsi dalla presentazione del disegno di legge Massini, ora ritirato, e da quando è pervenuto al Senato il disegno di legge Cappugi-Pierantozzi, se potevo dare con coscienza la mia adesione a questo disegno di legge. Ora, da un punto di vista giuridico la proposta non si regge; da un punto di vista politico essa costituisce un favore per alcune persone e noi sappiamo, per una certa esperienza che abbiamo direttamente vissuto, a che cosa portino questi favori politici. Anche recentemente, riesaminando la situazione di taluni che erano stati licenziati

per aver partecipato allo sciopero dell'agosto 1922 e allo sciopero del 1923, e che pertanto avevano visto costituirsi nei loro riguardi una presunzione di persecuzione politica, si è dovuto constatare che tale presunzione non esisteva e che essi non meritavano di essere riasunti.

È del resto evidente che quello in esame rappresenta un provvedimento di favore ed io, per le stesse ragioni per le quali si è combattuto ogni provvedimento di favore emanato nel periodo fascista, credo che esso debba essere respinto. (*Vivaci commenti. Proteste*).

PRIOLO. Debbo purtroppo dichiararmi meravigliato per il linguaggio usato dal senatore Borromeo, che pure io stimo moltissimo e verso il quale ho anche grandissimo affetto. Io penso che il collega Borromeo, se avesse meglio riflettuto su quel che aveva intenzione di dire, non avrebbe pronunciato le parole testè dette.

Sono stato Sottosegretario di Stato per i trasporti quando fu costituito il primo Governo dopo la liberazione e conosco quindi bene la situazione allora esistente in quella Amministrazione. Vi erano funzionari, che avevano avuto notevoli vantaggi di carriera per benemerienze fasciste: avevano partecipato alla marcia su Roma, erano stati squadristi, eccetera...

BORROMEO, *relatore*. Ma è appunto questo che io ho deplorato.

PRIOLO. Ora si vuole invece colpire il buon diritto di povera gente, adducendo vani pretesti giuridici. Io non sono un giurista, sono un modesto avvocato, ma comprendo benissimo che le sottigliezze leguleie del collega Borromeo non possono valere, quando vi sono ragioni di sentimento e di cuore che ci chiamano a rendere giustizia. Secondo me, questo disegno di legge avrebbe dovuto essere approvato rapidamente, in quanto rappresentava un atto di omaggio reso a della povera gente ingiustamente colpita da provvedimenti faziosi, gente che tra l'altro è ormai ridotta di numero, come si può rilevare dalle domande che sono state presentate.

Onorevoli colleghi, la situazione è questa: vi sono stati dei ferrovieri — licenziati dalle autorità fasciste — che furono riassunti in servizio appena avvenuta la liberazione (e devo ascrivere a mio onore il fatto di essere

stato io il Sottosegretario di Stato che ho firmato il provvedimento di riassunzione per molti di costoro, provvedimento che ho firmato perchè ho sentito il dovere imperioso di rendere giustizia a delle persone che solo giustizia chiedevano) ma che furono poi nuovamente licenziati. Ora mi meraviglio che questo sentimento di giustizia non sia stato sentito dal collega Borromeo...

PRESIDENTE. Il collega Borromeo ha espresso il suo parere in piena libertà e tutti dobbiamo rispettare la sua opinione. Del resto nella nostra Commissione si è sempre discusso in piena libertà e con rispetto delle reciproche opinioni.

PRIOLO. Signor Presidente, mi lasci pur dire che noi siamo amaramente sorpresi di quanto è accaduto, perchè pensavamo che questo provvedimento sarebbe stato senz'altro approvato, senza discussione, specialmente dopo che il collega Massini aveva dichiarato di ritirare il suo disegno di legge e di aderire a quello dei deputati Cappugi e Pierantozzi. Conosco ormai da tempo l'onorevole Cappugi e so che questo problema gli sta particolarmente a cuore, so che da tempo egli cerca di sistemare queste persone. Penso che il senso di equità e di giustizia debba essere posto al disopra delle sottigliezze giuridiche e pertanto invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge, tanto più ove si pensi agli innumeri casi di fascisti, che sono tornati ad occupare con tutti gli onori le loro immeritate cariche.

VOCCOLI. Devo fare presente alla Commissione che in una precedente riunione, nella quale si doveva discutere questo stesso progetto di legge, prima che la riunione stessa avesse inizio, ebbi occasione di assistere ad un colloquio fra l'onorevole Cappugi e il collega Corbellini. L'onorevole Cappugi si meravigliava perchè il suo progetto, già approvato da tempo dalla Camera dei deputati, ancora non era stato preso neanche in esame dalla nostra Commissione. Il senatore Corbellini fece qualche osservazione sul disegno di legge e l'onorevole Cappugi così ribattè: « Caro Corbellini, lo spirito di questo disegno di legge è di mettere a posto dei poveri disgraziati riammessi nell'Amministrazione delle ferrovie e poi di nuovo cacciati fuori, a causa di una in-

completa formulazione della legge, che non prevedeva il caso specifico della sistemazione di queste persone. Diamo perciò giustizia, con questo provvedimento, a questa povera gente ».

Noi abbiamo dato prova della nostra buona volontà quando il collega Massini ha rinunciato al suo progetto di legge e si è associato a quello dell'onorevole Cappugi.

Io penso che quando un deputato democristiano come l'onorevole Cappugi...

PANETTI. Ma cosa c'entra questo?

VOCOLI. C'entra perchè io penso che il senatore Borromeo nel dire quello che ha detto si sia fatto trascinare non da ragioni giuridiche, ma da spirito di parte...

BORROMEO, *relatore*. Ma non è vero!

VOCOLI. Ritengo, comunque, che la Commissione farà bene, se approverà il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Cappugi, mentre il collega Borromeo dovrebbe riconoscere che ha alquanto ecceduto nell'esprimersi nel modo in cui si è espresso.

TOMMASINI. Onorevoli colleghi, mi permetterò di portare nel contrasto delle diverse opinioni, una parola di calma e di equanimità. Il relatore, senatore Borromeo, ha premesso che, per ragioni di coscienza, doveva esprimere avviso contrario all'approvazione del presente disegno di legge. Egli ha impugnato il provvedimento dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico. Il senatore Priolo ha ribattuto che si trattava di un problema di equità e di giustizia. Orbene, io devo dire che, proprio per ragioni di coscienza, devo essere favorevole a questo provvedimento. Ritengo, anzi, opportuno fare un po' la cronistoria degli avvenimenti che hanno portato all'attuale situazione.

Facendo appello alla mia esperienza di presidente della Commissione per gli esonerati politici di Venezia, ricorderò anzitutto che, subito dopo la liberazione, era sufficiente una domanda di revisione di carriera per essere immessi con riserva nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, talchè, purtroppo, si sono avuti anche degli abusi.

PRIOLO. Non è vero.

TOMMASINI. È proprio così, invece, tanto è vero che a me stesso è capitato di dover estromettere un dipendente provvisoriamente riammesso, il quale era stato a suo tempo li-

cenziato non già per ragioni politiche, bensì per violenza carnale. Ad ogni modo, alla periferia, quando ci si è trovati di fronte a casi di tal genere si ritenne che la legge non ne consentisse l'esame, ragion per cui in linea pregiudiziale le domande furono respinte. Ma l'Amministrazione — e con ciò interveniva da parte sua un certo impegno morale — diede ordine, fin dal 1945-46, che anche gli avventizi licenziati anteriormente al 28 ottobre 1922 fossero temporaneamente riassunti in servizio, in pendenza dell'istruzione delle relative pratiche, basandosi sul presupposto che nel frattempo sarebbe stata emanata una apposita legge per regolarizzarne la posizione.

Ora, con questi precedenti, si è fatta l'istruttoria, sulla base della quale la Commissione compartimentale ha sentenziato che era stata una ragione politica a motivare nel 1922 l'esonero di tali avventizi. Attualmente, quindi, non restano che da risolvere definitivamente dei casi, la cui istruttoria è già perfezionata, con l'enunciazione del monosillabo, sì o no, e cioè con il riconoscimento dell'ammissibilità o meno del ricorso. Le domande da esaminare oggi, quindi, e cui si riferisce il disegno di legge in discussione, sono di persone che hanno già avuto parere favorevole per il loro ricorso e alle quali è stata già riconosciuta la ragione politica dell'esonero del 1922.

Si è accennato ad una ragione tecnica: si è detto, cioè, che il fascismo è andato al potere il 28 ottobre, mentre le persone cui ci si riferisce sono state licenziate per lo sciopero dell'agosto 1922. Ora, chi vi parla, parla con una certa tranquillità ed obiettività, perchè, per coscienza e per convinzione personali, non ha partecipato a quello sciopero. Però io dico e sostengo che coloro che vi parteciparono non vanno colpiti per ciò, perchè essi agirono in buona fede e nella piena convinzione di tutelare e difendere la libertà.

Del resto le ragioni che militano a favore di un atto di equità nei confronti degli avventizi esonerati per motivi politici nel 1922 furono da me esposte in una relazione che ebbi occasione di fare al disegno di legge presentato dai senatori Massini ed altri, ora ritirato, e che ritengo opportuno leggervi:

« Le disposizioni sinora emanate per la riassunzione in servizio, la ricostruzione della car-

riera e il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, esonerati dall'impiego prima o dopo il 28 ottobre 1922 per avere preso parte a manifestazioni di antifascismo, non contemplano il caso di un determinato gruppo di agenti delle Ferrovie dello Stato assunti come avventizi, ma che alla data di licenziamento erano già virtualmente in ruolo, per avere maturato il prescritto periodo di lodevole servizio.

« È bene qui richiamare il regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, in base al quale il governo fascista volle disfarsi di tutti gli elementi indesiderabili. Proceduto al licenziamento di questi elementi, lo stesso governo fascista promulgava il regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2442, il cui articolo 1 dice testualmente:

“ L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere alla sistemazione a ruolo del personale avventizio che dalla revisione stabilita dal regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, risulti trovarsi nelle condizioni volute per essere conservato in impiego... ecc. ”.

« È chiaro pertanto che l'Amministrazione ferroviaria, che si era avvalsa del citato regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, per liberarsi di tutti gli elementi giudicati avversi al “ regime ”, si preoccupò poi di dare — un anno dopo l'ottobre 1922 — una sistemazione a ruolo a quelli che, attraverso il vaglio, risultarono qualificati tra i “ fedeli ”.

« All'articolo 3 del regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2442, è detto che “ la procedura e le norme per dette sistemazioni saranno stabilite dal Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato ” e tali norme sancirono che a questa sistemazione avevano titolo soltanto coloro che si trovano in servizio alla data d'entrata in vigore del medesimo regio decreto.

« Si venne così a stabilire che furono sistemati a ruolo anche elementi aventi un'anzianità di servizio nella posizione di avventizi di gran lunga inferiore di quelli già licenziati per motivi politici.

« E poichè, come si è detto al principio di questa relazione, le disposizioni finora emanate non contemplano questa categoria di agenti più degli altri meritevoli appare evidente la necessità di un atto riparatore al quale si provvede con l'allegato schema di legge.

« Nè vale infine rilevare che, se è vero che la “ epurazione ” disposta dal governo fascista fu disposta nel gennaio 1923, non è d'altra parte men vero che anche in precedenza all'ottobre 1922 molti furono gli agenti che nella posizione di avventizi furono licenziati per manifestazioni avverse al nascente regime. Molti sono infatti i casi di avventizi licenziati in tronco, e cioè prima dell'ottobre 1922, perchè presero parte allo sciopero politico dell'agosto 1922 ».

CESCHI. Confesso che non capisco come il Governo prefascista abbia potuto licenziare degli antifascisti.

TOMMASINI. Rispondo. La legge sullo sciopero del 1922 era disciplinata ancora dal famoso articolo 46 della vecchia legge sullo stato giuridico. Essa prevedeva il licenziamento in tronco per gli avventizi che avessero scioperato. Il Governo Facta si è avvalso quindi, nel predisporre i licenziamenti, di questa vecchia disposizione. Nè poteva fare altrimenti. Infatti la legge di allora, se prevedeva come punizione per gli agenti di ruolo scioperanti la retrocessione, la sospensione dal grado e dallo stipendio per un dato numero di giorni, per gli avventizi invece disponeva tassativamente il licenziamento in tronco.

Va inoltre rilevato che i licenziamenti sono stati disposti in relazione allo sciopero dell'agosto 1922, e non per antifascismo. Chi è stato licenziato, lo è stato per aver partecipato allo sciopero.

CESCHI. E che cosa c'è di grave in tutto questo? I regolamenti c'erano ed erano conosciuti.

TOMMASINI. Detto questo, debbo compiacermi con i colleghi della sinistra per aver rinunciato alla loro proposta di legge ed aver ripiegato su quella dei deputati Cappugi e Pierantozzi e rilevo il significato di questo volontario ripiegamento.

E mi si consenta qui di aggiungere un'altra ragione che dimostra l'equità del presente provvedimento. Nel 1923, in base al decreto n. 153, è stato licenziato un certo numero di donne per necessità di sfollamento. Talune di esse fecero ricorso al Consiglio di Stato, il quale dette loro ragione e dispose per la loro riassunzione. L'amministrazione fascista promosse allora una legge che rese inoperante tale giudizio. In questi ultimi anni esse fecero

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 102^a RIUNIONE (28 giugno 1951)

pressione per essere considerate licenziate per motivi politici, il che non era esatto. Comunque, con recente disposizione, il Ministero dei trasporti, avvalendosi di una propria facoltà, che io non discuto, ha decretato l'accettazione delle domande di queste donne e le ha riassunte in servizio. A ciascuna di esse (assommano a qualche centinaio) è stato corrisposto da un milione a un milione e duecentocinquamila lire di emolumenti per ricostituzione di carriera, è stato riconosciuto il diritto alla quiescenza, ed oggi esse sono collocate in pensione con più di un milione di indennizzo e con il riconoscimento ad una pensione che non è certamente inferiore alle ventimila lire.

È questo un motivo di più che ci spinge a fare appello alle ragioni di equità e di giustizia che raccomandano l'approvazione del disegno di legge attualmente al nostro esame. Ed io dichiaro che sarei lieto di sapere che il mio voto sarà seguito da quello dei colleghi della mia parte e dagli amici di tutte le parti della Commissione, affinché, attraverso l'auspicata attuazione di questo disegno di legge, si possa rendere la dovuta giustizia a questa categoria.

TISSI. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Cappugi e Pierantozzi, come già altra volta ebbi occasione di dichiarare di essere favorevole al disegno di legge di iniziativa del senatore Massini.

Pur non condividendo, poi, il tono delle osservazioni del senatore Borromeo, debbo riconoscere, però, che esse non sono del tutto inesatte. Voglio rilevare però che il riferimento fatto dal senatore Borromeo alle altre Amministrazioni non è completamente probante, poiché i licenziamenti su vasta scala sono avvenuti soltanto nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

C'è inoltre da osservare che, secondo l'interpretazione del Ministero dei trasporti, sono stati riammessi in servizio quegli avventizi che avevano compiuto alla data del 7 ottobre 1920 un anno di servizio, escludendo così da tale beneficio coloro che a quella data avevano magari soltanto undici mesi di servizio e che sono stati poi licenziati per motivi politici due anni dopo. Mi sembra quindi che anche da un punto di vista giuridico sia necessario correggere questo errore di interpretazione.

Concludendo, dichiaro nuovamente la mia completa adesione al presente disegno di legge, con l'augurio che esso riscuota l'unanime consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha espresso sul disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che debbano essere limitate allo stretto indispensabile le disposizioni di carattere eccezionale che riguardano il trattamento giuridico ed economico del personale statale per le evidenti ripercussioni che tali provvedimenti inevitabilmente provocano nei riguardi di altre analoghe categorie o gruppi.

« La Commissione esprime pertanto parere contrario al provvedimento ».

MASSINI. Faccio notare innanzitutto che la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha espresso parere del tutto diverso da quello della Commissione finanze e tesoro del Senato.

In ogni modo è difficile poter rettificare tutte le inesattezze che sono state dette fino a questo momento sia nel campo giuridico che nel campo pratico.

Secondo il collega Ceschi, ad esempio, il fascismo sarebbe nato il 28 ottobre 1922...

CESCHI. Non ho voluto dir questo, ho voluto soltanto affermare che io non voterò mai una legge che mette in discussione i provvedimenti presi prima del 28 ottobre 1922...

MASSINI. Quindi, secondo lei, io ora non dovrei essere nè ferroviere, nè senatore. Infatti io sono uno di coloro che prima del 28 ottobre 1922 hanno rischiato la vita per combattere il fascismo...

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi di sinistra che è pericoloso scendere in materia sul terreno politico. Si potrebbe eccipire allora che è stato proprio lo sciopero dell'agosto 1922 a provocare le reazioni che hanno poi portato all'avvento del fascismo. Se si vuol fare un atto di clemenza, di benevolenza e di solidarietà (*interruzioni e proteste da sinistra*), possiamo tutti essere d'accordo, ma se si vuole adesso fare un processo a coloro che non hanno scioperato nel 1922 e al Governo che, prima del fascismo, ha represso lo sciopero, ciò non credo che sia opportuno. Mi sembra che non sia un voler favorire l'approvazione del disegno di legge il porre il problema su queste basi.

FERRARI. Non è esatto che noi abbiamo posto la questione su queste basi. Cerchiamo di non invertire i termini e di non giocare sulle parole.

MASSINI. Come si può negare che prima di quella data erano trascorsi tre anni di lotte sanguinose, in cui centinaia e centinaia di persone erano morte assassinate?

PRESIDENTE. Obietto che non è il caso qui di fare comizi. Invito pertanto il senatore Massini ad attenersi strettamente al tema in esame.

MASSINI. Per ritornare al tema in discussione osservo che gli avventizi di cui ci occupiamo non hanno alcun bisogno di clemenza, non hanno nulla da farsi perdonare; essi reclamano tardivamente un diritto che era stato loro riconosciuto all'atto della loro assunzione. Essi avevano già più di un anno di servizio quando sono stati licenziati per motivi politici. Se non fossero stati licenziati, essi avrebbero maturato tutto quanto loro spettava, ed hanno quindi diritto ad essere reintegrati di quanto sono stati privati. E che siano stati licenziati ingiustamente qui sono in molti a riconoscerlo, fra cui il senatore Tommasini. Oramai oggi, attraverso l'unanime volontà di tutte le organizzazioni sindacali, e, vorrei dire, di tutte le principali correnti politiche, è stata riconosciuta l'ingiustizia perpetrata ai loro danni.

Questa identità di vedute ha portato distintamente sul terreno parlamentare e sindacale noi della nostra parte e gli onorevoli Cappugi e Pierantozzi a concorrere alla riparazione della predetta ingiustizia. Perchè noi abbiamo rinunciato al nostro disegno di legge, aderendo a quello dell'onorevole Cappugi? Per facilitare l'approvazione della legge. Qui non si tratta infatti di farsi belli con le proprie iniziative. L'importante è per noi, e dovrebbe esserlo per tutti, che gli interessati ricevano giustizia. Da qualsiasi parte essa venisse, noi l'avremmo accettata. Poichè la Camera dei deputati, vista anche del resto la modesta portata finanziaria del progetto, ha già approvato il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Cappugi, noi lo facciamo volentieri nostro, nella speranza che la nostra Commissione compia un'opera di equità, sia pur tarda — e non per colpa sua — con l'approvarlo.

Si è obiettato che una concessione come quella oggetto della nostra discussione, se fatta ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie, dovrà esserlo anche ai dipendenti delle altre Amministrazioni. E con ciò? Se vi sono ancora delle ingiustizie da riparare, io non vedo perchè non dovrebbero essere riparate. La realtà è però diversa: nelle altre Amministrazioni tutti gli interessati hanno già ottenuto, almeno in gran parte, il riconoscimento dei propri diritti e la riparazione del danno subito: questo spiega perchè la necessità di un provvedimento come quello che abbiamo esaminato sorga solo nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria.

Noi abbiamo dato prova del nostro senso di mancanza di settarismo e di vanagloria accettando la proposta approvata dalla Camera dei deputati, appunto perchè guardiamo alla sostanza della cosa e ci preme reintegrare nei loro diritti queste poche centinaia di padri di famiglia e di vecchi agenti, i quali da molti mesi ormai vengono anche più volte al giorno al Sindacato ad alimentare la propria speranza, poichè non mangiano, non hanno nulla ed aspettano come dei naufraghi questa tavola di salvezza che assicuri loro il pane per quel po' che hanno ancora da vivere. Se i colleghi conoscessero tutte le miserie e tutte le ansie nascoste dietro a questo provvedimento, forse la discussione sarebbe stata più breve ed il provvedimento stesso sarebbe già stato approvato. Io spero dunque che il nostro esempio faccia scuola, che noi non si perda più tempo, che questo atto riparatorio, e non — si badi — di clemenza, verso questi nostri lavoratori sia approvato a grande maggioranza o, meglio ancora, a unanimità dei componenti la nostra Commissione.

PRIOLO. Non ho bisogno di dire parole di stima per il senatore Borromeo, il quale sa quanta simpatia io abbia per tutti, ma particolarmente per lui, col quale lavoro in piena cordialità nel Consiglio di Presidenza. Credo perciò che mi sarà scusato il tono un po' vivace delle mie parole di poc'anzi, come io da parte mia scuso quello delle parole dette da altri colleghi.

Io sono stato Sottosegretario ai trasporti e presidente della Commissione che esaminava le domande di riammissione degli esonerati politici. Debbo anzitutto dichiarare che que-

sta Commissione, composta di quattro alti funzionari e da me, non ha avuto mai bisogno di votare. Venivano sottoposte al suo esame domande inutili — ed io lo dicevo ai compagni socialisti e comunisti. Mi si consenta questa brevissima messa a punto. Ci giungeva una domanda: chiedo di essere riammeso perchè esonerato per motivi politici. Esaminavamo la qualificazione: pessima, modesta, buona, non c'era un ottimo. Punizioni: moltissime; malattie: non era registrata una malattia dovuta ad infortunio sul lavoro od altro, ma sempre erano registrate ripetute indisposizioni di un giorno o due giorni; scioperi: nessuno. Ed affermavano di essere dei perseguitati politici! Noi respingevamo queste domande perchè senza fondamento.

Io vorrei che il collega Ceschi mi ascoltasse, egli che ha il privilegio di essere giovane. Egli è un uomo di valore, ma non ha vissuto gli anni precedenti al 1922...

GENCO. Eravamo all'Università insieme, allora.

PRIOLO. Comunque, non si può non riconoscere che lo sciopero dell'agosto del 1922 è stato l'ultimo tentativo eroico di difendere la libertà contro la nascente dittatura. Io l'ho vissuto, come tanti altri lo hanno vissuto, mentre voi eravate all'Università, e so che esso è stato fatto per impedire il dilagare del fascismo. Che ci siano state colpe prima di quell'epoca è valutazione che non va fatta in questa sede. Ma è indubbio, e tutti a quel tempo lo riconobbero, che quello sciopero fu fatto per cercare di salvare la libertà d'Italia.

Il collega Ceschi dice: ma se il Governo di allora era antifascista! Purtroppo quel Governo era debole, non solo, ma era già perimento di fascismo.

PRESIDENTE. Ne faceva parte anche Amendola.

PRIOLO. È vero. Ma la situazione governativa era assai debole. Ed è inutile andare a rivangare quali persone ebbero torto e quali ebbero ragione.

Qui vorrei soltanto far osservare all'amico Tommasini — ed io mi trovavo allora a Reggio Calabria e ne sono stato testimone — che i più decisi elementi del Sindacato ferrovieri furono licenziati prima ancora del 1922. Ora, quando costoro presentarono la domanda di

riassunzione, dopo la Liberazione, il Consiglio di Stato obiettò che la legge n. 143 del 1944 si riferiva a coloro che avevano compiuto atti ostili al regime fascista e che essi perciò non potevano esservi compresi, perchè licenziati prima del 1922, quando, cioè, il regime fascista ancora non esisteva. Il decreto fu allora, e giustamente, corretto, estendendo la norma anche a coloro che avevano compiuto atti ostili al fascismo nel periodo precedente all'avvento di quel regime. Quel decreto, però, si riferiva solo agli elementi in pianta stabile all'atto del licenziamento: di qui la necessità del presente disegno di legge, che provvede a sanare la posizione di coloro che, non essendo in pianta stabile al momento del licenziamento, non poterono usufruire delle disposizioni di quel decreto, benchè si trovassero già in condizione di essere immessi nei ruoli.

Sono tutte situazioni particolari che non possono essere esaminate con leggerezza. Ecco perchè io sono insorto con affettuosa irruenza contro le disquisizioni giuridiche del collega Boromeo. Non bisogna dimenticare che provvedimenti del genere sono provvedimenti di emergenza che concludono un periodo di riassetto. Del resto la situazione dei licenziati politici è quella che è, ormai ferma nel numero.

Nel 1945, allorchè era Ministro dei trasporti l'onorevole La Malfa, si rilevò che la Commissione unica non poteva esaminare tutte le domande e furono nominate delle commissioni compartimentali, che meglio potevano conoscere le situazioni particolari e sapere se le domande erano legittime o no. Le richieste, vagliate da queste commissioni, venivano inviate poi alla Commissione centrale da me presieduta. Avveniva molte volte che noi mettevamo lo spolverino alle decisioni delle Commissioni compartimentali; altre volte invece ammettevamo coloro che le Commissioni compartimentali avevano respinto; altre volte ancora abbiamo dovuto constatare che le Commissioni compartimentali avevano agito con leggerezza. È avvenuto poi, per concludere, che questa gente è stata riammessa e poi di nuovo licenziata. Io, benchè non richiesto, inviavo una lettera personale ai riammessi, anche per loro soddisfazione, in cui li informavo che era stato fir-

mato il decreto che li riammetteva in servizio, aggiungendo delle espressioni augurali. Ed ho ricevuto dai vari interessati risposte che sono assai care al mio cuore.

È avvenuto però che, quando questa gente fu di nuovo licenziata, ho ricevuto di ritorno le lettere che io avevo loro inviato, accompagnate da frasi di rammarico e di sfiducia.

Ora noi siamo qui chiamati di nuovo a sanare la loro situazione. È una questione di giustizia, di umanità, di comprensione. Mi auguro che la Commissione, superando tutte le minuzie, voglia approvare il presente disegno di legge.

GENCO. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge, ma per consentire a tutti i Commissari di esprimere il loro parere, data l'ora tarda, propongo di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno di continuare la discussione per vedere di trovare un punto di accordo.

FERRARI. Non voglio entrare nel merito e mi limito ad invitare la Commissione a fare proprie le considerazioni esposte dai colleghi Tommasini e Massini.

Circa la tesi giuridica sollevata dal senatore Borrromeo, pur non essendo io un giurista, mi ritengo tuttavia in dovere di osservare che, per qualsiasi impostazione di problemi, il diritto deve sempre fondare le sue basi sulla giustizia e sulla verità: e così deve avvenire anche in questo caso. Noi dobbiamo qui operare in modo da adempiere alla nostra funzione politica e morale. Non si tratta di un atto di favore, come dice il relatore, ma di un atto di giustizia verso la categoria di cui al presente disegno di legge. Io ho partecipato personalmente allo sciopero del 1922 e ne sento ancora oggi la passione. Facevo allora parte del movimento operaio di Parma. Vorrei dire al senatore Ceschi una cosa sola, e cioè che, se non ci fossero stati i movimenti operai e se dei lavoratori non fossero stati puniti, non importa da qual governo, per aver aderito a quell'atto squisitamente politico, non saremmo qui a discutere.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, non entriamo nella questione politica, sulla quale possiamo non trovarci d'accordo.

FERRARI. Concludendo, noi siamo sempre favorevoli ad ogni iniziativa, da qualunque parte venga, che miri a reintegrare il diritto

violato e a render giustizia, come in questo caso, in cui degli impiegati licenziati sono da mesi senza lavoro in attesa del nostro provvedimento. È bene che la Commissione tenga anche presente che è un dovere provvedere in merito tanto più che si sono riassunti impiegati fascisti, si sono liberati dalle carceri fascisti della Repubblica di Salò, accusati di assassinio, come è accaduto recentemente per Pino Romualdi, assolto con formula piena. Abbiamo pagato dei milioni per venire incontro ai fascisti, e mai ho sentito nella nostra Commissione levarsi una voce che abbia recriminato su questi fatti. Tutto questo andava bene...

BORROMEO, *relatore*. Con leggi fatte anche da voi, amici miei!

FERRARI. Qui si tratta di una cosa che è al di là del diritto. Non limitiamoci a discutere su articoli che potranno essere modificati. Vi è la legge fondamentale della vita che dobbiamo far valere.

Invoco pertanto l'adesione completa e generale della nostra Commissione per l'approvazione del disegno di legge. Sarà una nuova benemeranza, modesta magari, ma che servirà allo scopo.

CANEVARI. Prendo la parola per una ragione di dovere. È stato qui accennato all'origine del fascismo. Non voglio entrare in polemiche. Dichiaro in proposito che potrei dissentire fortemente anche dai comunisti, perchè, quando vogliamo giudicare serenamente la situazione nella quale siamo precipitati nel 1922, dobbiamo riconoscere onestamente che le cause di quegli eventi possono essere derivate anche dall'atteggiamento del nostro movimento operaio, delle nostre organizzazioni. Con la stessa onestà va però riconosciuto che lo sciopero generale scoppiato nel luglio-agosto 1922 è stato di carattere esclusivamente e puramente politico ed antifascista. Nell'agosto del 1922 le organizzazioni operaie socialiste non indulgevano più con molta facilità a quegli scioperi a ripetizione che le avevano indebolite ed avevano offerto al movimento fascista il destro di svilupparsi. In ogni modo bisogna riconoscere che coloro che hanno partecipato allo sciopero dell'agosto del 1922, e specialmente i funzionari, hanno dimostrato di avere del coraggio, e maggiore coraggio e maggiore spirito antifascista hanno dimostrato quegli impiegati avventizi che hanno

aderito allo sciopero, se, come ha detto il collega Tommasini, i provvedimenti nei loro confronti erano assai più severi dei provvedimenti da adottarsi verso i loro colleghi in ruolo. Debo ricordare anche — ed il collega Cappa, allora giornalista, deve aver raccolto queste informazioni con maggior cura di quel che non abbia potuto far io — che la Confederazione generale del lavoro, allora rappresentata dall'onorevole D'Aragona, segretario generale, che era — è opportuno ricordare — in urto con tutto il movimento sindacale rivoluzionario, fu la promotrice dello sciopero generale politico antifascista del luglio-agosto 1922...

PRESIDENTE. Aveva aderito anche la Confederazione bianca!

CANEVARI. Sì, è vero; e la Confederazione generale del lavoro si era fatta premura di avvertire il Governo, rappresentato dal presidente Facta, che lo sciopero aveva lo scopo particolare di dimostrare che tutto il proletariato, e non soltanto il proletariato, ma tutte le organizzazioni, anche degli impiegati e della classe intellettuale, erano unite con il popolo e il Governo italiano a sostenere la politica democratica a difesa della libertà. Onde, se si sono avuti quei provvedimenti deprecabili, ciò è dovuto esclusivamente, più che alla debolezza, al tradimento del Governo di Facta, il quale, non tenendo più in nessun conto il valore di quel disgraziato sciopero malamente concluso, e intimorito dalla nuova forza che andava assumendo il partito fascista, adottò misure punitive a danno di quella povera gente che si era lasciata illudere che da quell'atto di forza sarebbe rinata la libertà del Paese.

Per questa ragione, poichè ricordo bene la situazione di quei tempi, dichiaro di essere favorevole al presente provvedimento, anche perchè un precedente analogo provvedimento non ha avuto seguito. Penso, quindi, che si debba provvedere, per coloro che parteciparono allo sciopero del 1922, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che auspico raccolga la maggioranza dei voti dei membri della Commissione.

BORROMEO, *relatore*. Desidero innanzi tutto fare una precisazione di carattere personale. La Commissione certamente ricorderà che non mi riusciva di superare le difficoltà per arrivare alla formulazione di un parere favorevole

su questo disegno di legge. Successivamente ebbi la percezione che la grandissima maggioranza della Commissione fosse favorevole al disegno di legge, cosicchè mi rivolsi al nostro Presidente chiedendo di essere sostituito come relatore, appunto perchè desideravo partecipare alla discussione, concludendo forse al massimo con una astensione dal voto per le ragioni che dirò, e che rispondono alla mia coscienza.

Ritengo di avere fatto sempre il mio dovere anche in questo campo. Ho lavorato in una amministrazione di pubblici trasporti ed ho presieduto la Commissione di epurazione per la ricostruzione delle carriere. Hanno lavorato con me in Roma i vostri compagni del Partito comunista Baldini, che oggi è consigliere comunale, e Quintarelli. Potrete rivolgervi ad essi per avere la conferma se io, in quella Commissione, non ho sempre lavorato con spirito obiettivo. Quindi, non ci sono da fare apprezzamenti nei miei confronti...

PRIOLO. Nessuno mette in dubbio la sua fede, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. ...quali si potrebbero desumere dagli interventi di alcuni colleghi.

Torno a ripetere che ho delle perplessità e dei dubbi di natura strettamente giuridica e politica. Ai dubbi di natura giuridica da me espressi non si è risposto, perchè, francamente, nulla vi è da controbattere a quello che io ho in proposito obiettato sull'articolo 1.

Circa i miei dubbi di natura politica, posso sbagliarmi, perchè naturalmente non parlo con la sicurezza con cui taluno ha parlato come depositario della verità assoluta. Ritengo che le ingiustizie e le violazioni del diritto compiute per sentimento di bassa vendetta politica dalla dittatura ed anche dai Governi precedenti ad essa (perchè l'avvento di una dittatura è favorito da certi determinati comportamenti, soprattutto di coloro che hanno le leve di comando del Paese), crollata la dittatura, debbano essere eliminate ripristinando il diritto. Questo è il mio convincimento, e in forza di esso ho operato, opero e giudico.

Ma ci troviamo in una situazione diversa. Per alcuni casi abbiamo già provveduto con leggi per la cui applicazione abbiamo dovuto ricorrere ad una presunzione *juris et de jure*, alla quale per forza di cose bisogna ricorrere, soprattutto per valutare situazioni di fatto

lontane nel tempo. Ricordo che il senatore Cappellini in una riunione parlò della partecipazione allo sciopero dell'agosto 1922 affermando che esso creava una presunzione *juris et de jure*, sicchè determinava la ragione politica per l'esonero e il licenziamento conseguito alla partecipazione allo sciopero. Accettata la presunzione, bisognava ripristinare il diritto approvando il provvedimento. Nel caso presente ci troviamo nella necessità di aggiungere a questa presunzione *juris et de jure* un'altra presunzione, vale a dire noi diciamo che non basta la presunzione della partecipazione allo sciopero generale del 1922, occorre presumere che i partecipanti allo sciopero avrebbero successivamente maturato un diritto che al momento non avevano. Questo è l'elemento nuovo.

Prego, quindi, la Commissione di riconoscere l'onestà delle mie osservazioni e, dato che, come relatore, mi trovo nella strana situazione di dover sostenere una tesi che tutta la Commissione intende respingere, desidererei che il Presidente mi esonerasse dall'ulteriore espletamento del compito affidatomi.

CESCHI. La discussione si è indugiata lungamente su un esame critico della situazione politica nella quale sono maturate le situazioni particolari dei ferrovieri, oggetto del presente disegno di legge. Mi preme precisare il mio punto di vista, che ritengo di una incontestabilità giuridica assoluta. Il mio forte dubbio per questo disegno di legge, come in genere sull'equità anche politica di siffatte leggi, è dovuto al fatto che con esso si tende a fare il processo ad una situazione politica precedente a quella del fascismo, alla quale solo ci si dovrebbe riferire. Se si risale alla situazione precedente al 1922, allora bisognerebbe anche considerare le tante situazioni economiche personali che hanno ricevuto danni gravissimi per l'azione delle correnti estremiste di sinistra, e che nessuno, dopo la caduta del fascismo, ha pensato di risarcire con provvedimenti legislativi.

Per tali ragioni dichiaro che, pur essendo contrario in linea di principio all'attuale disegno di legge, mi limiterò, tuttavia, per ragioni contingenti, ad astenermi dal voto.

MARTINI. Aderisco alla proposta che ha fatto or non è molto il collega Genco, di rin-

viare cioè la discussione del disegno di legge ad un'altra riunione, in modo da chiarire e approfondire maggiormente i punti controversi. Allo stato attuale delle cose, se si dovesse addivenire ad una votazione, dichiaro che non potrei far altro che astenermi.

TOSELLI. Aderisco alla proposta del collega Martini.

GENCO. Poichè il disegno di legge è stato approvato dalla 8ª Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante, con il parere favorevole del Governo, e poichè ci troviamo in una situazione ambigua, in presenza del fatto che il relatore del disegno di legge in discussione ha dichiarato di rinunciare al suo incarico, insisto nel proporre alla Commissione che si rinvii la discussione di questo disegno di legge ad altra riunione, onde nel contempo si possa procedere alla nomina di un nuovo relatore e approfondire l'esame del disegno di legge per giungere ad una decisione, nel più pieno accordo possibile.

PRESIDENTE. Riassumendo, noi abbiamo una dichiarazione del relatore il quale afferma di essere ancora contrario al presente disegno di legge, malgrado le ragioni che ha sentito esporre, ed abbiamo una proposta di rinvio del collega Genco.

Ritengo anzitutto che possa senz'altro essere accolta la domanda del collega Borromeo — e mi pare che questo sia un riguardo che la Commissione debba usargli — e che il compito di riferire sul presente disegno di legge possa quindi essere affidato al collega Tommasini in modo che il disegno di legge (accogliendo così anche l'opportuna proposta del collega Genco) possa essere discusso ed approvato dalla Commissione nella prossima riunione, nella quale è da ritenere probabile che si giungerà ad un accordo collettivo. Potremmo, nel frattempo, cercare anche di vedere se la Commissione finanze e tesoro, che ha espresso parere contrario al disegno di legge, sia disposta a rivedere tale suo parere.

FERRARI. Naturalmente, debbo anzitutto esprimere il mio rammarico per il fatto che si renda necessario un rinvio della discussione, in quanto credevo che il disegno di legge non incontrasse le eccezioni che ha poi incontrato, malgrado la grande maggioranza che si dimo-

stra ad esso favorevole. Accetto, comunque, le considerazioni che ha fatto il Presidente e soprattutto mi rendo conto della posizione in cui si trova il collega Borromeo e ritengo che la sua richiesta debba essere accolta. Noi, dal nostro canto, la accettiamo. Vorrei pregare però l'illustre Presidente di non ritardare ulteriormente la discussione del presente disegno di legge, ma di rinviarla non oltre la prossima riunione della Commissione, che ritengo sarà giovedì della prossima settimana.

Infine, signor Presidente, mi pare che la sua considerazione circa l'approvazione o meno da parte della Commissione finanze e tesoro non ci debba comunque turbare, essendo noi liberi nel caso in questione di deliberare come più opportunamente riteniamo.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho nulla in contrario, naturalmente, al rinvio della discussione di questo disegno di legge. Ma, se il Presidente e la Commissione me lo consentono, vorrei dire solo due parole, al fine di chiarire il pensiero del Governo in proposito.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla 8^a Commissione della Camera dei deputati con l'adesione da parte del Governo; e tale adesione il Governo mantiene anche in questa sede.

Debbo poi aggiungere, e mi rivolgo in particolare a quei membri della Commissione, che avevano chiesto dei dati circa il numero delle persone che saranno riassunte in base a questo disegno di legge, che la situazione è la seguente.

Sono già state deliberate — dico ciò riferendomi a quel che diceva anche il collega Priolo — 550 riassunzioni, delle quali 425 da riassumersi in servizio e 125 che, avendo superato l'età, avrebbero il trattamento di pensione. Delle domande che ancora giacciono inevase — e ciò perchè ed un certo momento non venne fatta più alcuna deliberazione, per l'interpretazione data alla legge per la riassunzione degli agenti ferroviari antifascisti — si ritiene che potranno esserne accolte 500, delle quali 375 come riassunzioni, e 125 col trattamento di pensione. In totale, quindi, salvo l'eventuale accettazione di altre domande, allo stato attuale degli atti verrebbero riassunte 1.050

persone, delle quali 800 trattenute in servizio e 250 col trattamento di pensione.

L'onere per lo Stato di queste riassunzioni e pensioni in cifra tonda sarebbe pressappoco il seguente: per gli 800 riassunti, con una media di 600 mila lire a testa, sono 480 milioni; per i 250 pensionati, con una media di 250 mila lire a testa — trattamento medio di pensione — sono 62 milioni e 500 mila lire. Quindi l'onere per l'Amministrazione ferroviaria, a seguito dell'approvazione del presente disegno di legge, sarebbe di 542 milioni e 500 mila lire, diciamo quindi, in cifra tonda, mezzo miliardo.

Questi sono i dati che io intendevo fornire alla Commissione. Dopo di che, come ho già dichiarato in precedenza, mi rimetto alla Commissione, facendo presente che già alla Camera dei deputati il Governo aveva dato la sua adesione, che riconfermo in questa sede.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge si intende rinviato alla prossima riunione.

(Così resta stabilito).

Sul disegno di legge di iniziativa dei senatori Jannuzzi e Angelini Nicola: « Autorizzazione al Ministero dei trasporti a concedere acconti per i lavori di completamento della ferrovia Bari-Barletta in esecuzione della legge 21 novembre 1950, n. 1016 » (N. 1568).

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Rammento alla Commissione che, in occasione della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dei trasporti a concedere acconti per i lavori di completamento della ferrovia Bari-Barletta in esecuzione della legge 21 novembre 1950, n. 1016 », mi impegnai a far sì che entro il 30 giugno di quest'anno tutte le pratiche relative all'approvazione della convenzione con la società concessionaria sarebbero state ultimate, in modo da evitare che la Commissione dovesse procedere all'approvazione di quello specifico disegno di legge.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 102^a RIUNIONE (28 giugno 1951)

Ho quindi il piacere di comunicare ai colleghi della Commissione che a ciò è stato ottemperato, perchè la convenzione è già stata firmata da parecchio tempo, naturalmente dopo aver avuto tutte le autorizzazioni prescritte e i pareri richiesti degli organi competenti, è stata quindi approvata anche dal Consiglio dei ministri, ed il decreto relativo è attualmente alla firma del Presidente della Repubblica. (*Approvazioni da parte di tutti i membri della Commissione*).

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario ai trasporti, senatore Battista, avverto che, ove non ci sia nulla in contrario da parte dei componenti della Commissione, sarà mia cura informare della dichiarazione anzidetta, la Presidenza del Senato e i colleghi presentatori.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 12,55.